

L'agenzia delle entrate chiarisce che il regime di esenzione IVA, previsto dall'art. 10, n. 18) del D.P.R. n. 633/1972, per le "prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie", si applica anche alle prestazioni rese da un laboratorio centralizzato chiuso al pubblico a favore di laboratori associati che provvederanno alla cura dei rapporti con i clienti esterni.

L'interpello era stato promosso da un Centro di analisi cliniche che intendeva costituire, insieme ad altre aziende del settore, una società di servizi per eseguire le analisi per conto delle aziende socie. Queste ultime, dopo aver raccolto il materiale organico da esaminare (campioni di sangue e similari), dovevano provvedere a consegnarlo alla società di servizi che svolgeva le analisi restituendo a ciascun associato il risultato delle stesse.

L'agenzia ha ritenuto applicabile l'esenzione anche al caso di specie sulla scorta della precedente prassi ministeriale e dell'indirizzo espresso dalla Corte di Giustizia CE.

Il documento ha infatti ricordato che, con riferimento al concetto di prestazioni "rese alla persona", già era stato precisato, con la circ. n. 131991, che sono riconducibili nell'ambito applicativo dell'esenzione anche prestazioni che "non necessitano di un diretto rapporto con la persona", come nel caso di prestazioni rese da odontotecnici, in quanto svolte "nell'esercizio delle arti ausiliarie della professione sanitaria soggette a vigilanza ..., e sono necessariamente propedeutiche alla prestazioni sanitarie rese dai medici dentisti alle quali restano, pertanto, strettamente e funzionalmente connesse". Inoltre nella ris. 119/E del 2003 era stato ribadito il carattere oggettivo dell'agevolazione in argomento, chiarendo che l'esenzione dall'IVA è applicabile anche "alle prestazioni sanitarie (...) rese nel quadro di convenzioni stipulate tra ASL e società miste (...) e tra queste ultime e cooperative sociali".

Infine la risoluzione ha ricordato che la Corte di Giustizia CE ha precisato che "la prestazione di prelievo e la trasmissione del prelievo ad un laboratorio specializzato costituiscono prestazioni strettamente connesse alle analisi, con la conseguenza che esse devono seguire il medesimo regime fiscale di queste ultime e, pertanto, non devono essere assoggettate all'IVA".

(Min. economia e finanze – Ris. 12 luglio 2006, n. 87/E)